

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION PRESIDENZA DELLA REGIONE

Département des politiques du travail et de la formation Dipartimento politiche del lavoro e della formazione

AMMORTIZZATORI IN DEROGA

ACCORDO QUADRO

ai sensi dell'Accordo tra il Ministero del lavoro e la Regione del 28/04/2009

And I want to the same of the

Filme ly many

Sens H

PREMESSO

- che in data 14 luglio 2005 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tra il Ministero stesso e la Regione Autonoma Valle d'Aosta è stato siglato, in applicazione dell'accordo siglato presso la Direzione Regionale del Lavoro di Aosta il 28 giugno 2005, un accordo che ha esteso, in deroga alla vigente normativa, la concessione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.) e l'Indennità di Mobilità a favore dei dipendenti ed ex dipendenti delle imprese del settore turistico-alberghiero ubicate nella Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- che in data 24 novembre 2005, con decreto n. 37403, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha concesso il trattamento di integrazione salariale e di mobilità per il settore di cui al punto che precede nel limite di 1,1 milioni di euro;
- che in data 9 febbraio e 6 marzo 2007 sono stati siglati gli accordi per il trattamento di CIGS in deroga e di Mobilità in deroga a favore dei lavoratori del settore impianti a fune, del settore metalmeccanico (per le imprese fino a 15 dipendenti) e del settore editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati (per le imprese fino a 15 dipendenti).
- che in data 13 aprile 2007 è stato siglato l'accordo tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'applicazione degli accordi sopraccitati;
- che in data 22 maggio 2007, con decreto n. 40975, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha concesso il trattamento di integrazione salariale in deroga e di mobilità in deroga per i settori sopraccitati nel limite di 500.000 euro;
- che in data 25 giugno 2007 le parti sociali regionali hanno sottoscritto un Accordo Quadro che disciplina le procedure di accesso e di fruizione dei benefici relativi alle concessioni di ammortizzatori sociali in deroga;
 - che in data 29 ottobre 2008 le stesse parti hanno sottoscritto un Verbale d'integrazione di intesa recepita in accordo governativo che estende la possibilità di utilizzo degli ammortizzatori in deroga ai dipendenti delle imprese interessate dall'Accordo Quadro, con la più di 15 dipendenti, che hanno esaurito la possibilità di usufruire dei trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente ed ubicate nella Regione Autonoma, 4 MS Valle d'Aosta, ai dipendenti delle imprese del settore Case da gioco, con più di 15

- dipendenti ed agli apprendisti delle aziende fino a 15 dipendenti dei settori impianti a fune, metalmeccanico ed editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati;
- che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota n. 14/9792 del 13/09/2007 avente per oggetto: "chiarimenti in materia di ammortizzatori sociali in deroga", ha precisato che "le risorse finanziarie già attribuite a valere sugli esercizi finanziari 2004, 2005, 2006, 2007 per la parte immediatamente disponibile non ancora spese già attribuite ai territori ed ai settori con decreti interministeriali intervenuti entro il 31 dicembre 2007, possono essere utilizzate oltre tale termine e fino a completo esaurimento.".
- che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 19 febbraio 2009, è stata effettuata una prima assegnazione provvisoria di parte delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 36 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, quale quota parte delle risorse finanziarie destinate alle concessioni e alle proroghe degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente per l'anno 2009, nella misura di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- che per una efficace gestione della manovra anti-crisi è prossima la sottoscrizione della Convenzione INPS-Regione, così come previsto dal punto 3 dell'Accordo Stato Regioni del 12 febbraio 2009.

VISTI

- 1'art. 19 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, successivamente modificato dall'art. 7-ter della Legge 9 aprile 2009, n. 33, recante "Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga";
- l'accordo quadro fra Governo, Regioni e Province autonome del 12 febbraio 2009 sulla gestione per il biennio 2009-2010 degli ammortizzatori sociali in deroga;
 - l'accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Autonoma Valle d'Aosta del 28 aprile 2009, che al punto 1 stanzia 3 milioni di euro a valere su fondi nazionali per la concessione o per la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa e al punto 6 recita: "I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale sono definiti in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali valdostane e delle

In well

relative risorse finanziarie";

A MA

CONSIDERATO

- che l'evoluzione della normativa sopradescritta e la situazione generale, con il relativo allargamento dei settori di potenziale crisi, evidenziano la necessità di integrare le precedenti intese, facendo ricorso a strumenti in deroga alla normativa vigente, quali Cassa Integrazione Guadagni e Mobilità, al fine di renderne più mirata ed efficace l'attuazione attraverso interventi finalizzati alla gestione delle crisi occupazionali in una logica di integrazione fra politiche attive e passive del lavoro, secondo le linee operative di seguito specificate;
- > che l'analisi del contesto socio-economico della Regione Autonoma Valle d'Aosta registra un trend in continua crescita nel ricorso agli ammortizzatori sociali;
- > che pur avendo gli accordi regionali in parte anticipato gli interventi statali rimangono tuttavia ancora esclusi importanti settori dell'artigianato e del commercio ed in particolare le micro imprese che costituiscono un asse importante dell'economia della Regione.

LE PARTI CONCORDANO

di estendere, al fine di salvaguardare le capacità produttive, i livelli occupazionali e le professionalità esistenti, ad integrazione di quanto indicato negli accordi citati in premessa, la *CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI in deroga* (ordinaria e straordinaria) e la *MOBILITÀ in deroga* a tutti i datori di lavoro, operanti in qualsiasi settore di attività ad eccezione del lavoro domestico, purché abbiano completamente esaurito l'utilizzo degli strumenti di sospensione dal lavoro previsti dalla legislazione ordinaria loro effettivamente accessibili e a condizione che il personale interessato sia impiegato, entro il biennio dato, in unità operative ubicate sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Le domande di accesso ai benefici di legge possono riguardare tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione, i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1 del D.lgs 10/09/2003, n. 276 e successive modificazioni e i soci di cooperativa con contratto di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 2/2009. Relativamente ai contratti a tempo determinato e ai contratti di somministrazione l'accesso ai benefici di CIG in deroga e di Mobilità in deroga è consentito solo nel caso in cui la durata minima dei rapporti sia rispettivamente pari o superiori a 60 giorni e a 40 giorni di attività lavorativa, anche non continuativi, alla data iniziale della

prima concessione

De

B

8

Le parti si impegnano a perseguire, anche nel caso di ricorso a procedure di mobilità, soluzioni idonee per la rioccupazione, per la riqualificazione professionale, a sostegno della occupabilità.

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI in deroga

La concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione ordinaria e/o straordinaria è prevista:

- a) a seguito dell'avvenuto utilizzo da parte del datore di lavoro richiedente degli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni della attività lavorativa ovvero per la non riconducibilità della situazione di crisi nelle causali inerenti gli strumenti ordinari;
- b) per consentire l'utilizzo della Cassa Integrazione Straordinaria in deroga a quelle imprese che, pur essendo destinatarie degli strumenti di integrazione salariale, non possano ricorrervi nel caso specifico;
- c) per l'impossibilità del datore di lavoro di accedere alla CIGS, alla CIGO o ad entrambe in base alla vigente normativa.

Per ciascuno dei due anni del biennio contemplato dal presente accordo le aziende possono richiedere un periodo di CIG della durata massima di 6 (sei) mesi.

E' ammissibile la proroga di ulteriori 6 (sei) mesi, previa verifica tra le parti firmatarie del presente accordo compatibilmente con l'operatività degli accordi istituzionali di riferimento.

La fruizione della CIG per i dipendenti assunti a tempo determinato nelle varie forme contrattuali vigenti non può eccedere la scadenza prevista dal rapporto di lavoro a termine.

Il criterio di calcolo della CIG va effettuato in ottemperanza alla circolare dell'INPS n. 58 del 20/04/2009.

Le domande di CIG in deroga vanno trasmesse secondo le modalità previste dalla normativa vigente e della convenzione tra la sede regionale Inps e la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

MOBILITÀ in deroga

Beneficiari: i lavoratori che dopo l'entrata in vigore del presente accordo hanno subito un licenziamento collettivo, plurimo ovvero individuale per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro ovvero si sono dimessi per giusta.

causa.

LA

3

Ulz

Juy 5

FOIS

Control of the second

Procedura

C.I.G. in deroga

Termini e procedura: prima d'inoltrare l'apposita domanda è necessario che venga espletato presso la Regione l'esame congiunto tra impresa e organizzazioni sindacali al fine della sottoscrizione del verbale di accordo. In sede di esame congiunto, tenuto conto della necessità d'istruire con particolare attenzione le istanze, le parti sono tenute ad accertare la sussistenza delle reali e comprovate cause che inducono l'impresa a ricorrere alla CIG in deroga. A tal fine è data facoltà di richiedere la presentazione dei libri contabili, nonché la documentazione relativa all'eventuale ricorso al credito finanziario, a finanziamenti pubblici e quant'altro le parti ritengano necessario. L'impresa può farsi assistere o conferire mandato all'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce. Entro 20 giorni dalla stipula dell'accordo sindacale, l'impresa invia al Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, alla Direzione regionale del lavoro e all'Inps l'elenco nominativo dei lavoratori per i quali richiede la CIG. La stessa comunicazione funge da richiesta di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito e contiene la precisazione che i lavoratori dell'elenco hanno reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a seguire un percorso di aggiornamento e/o di riqualificazione professionale.

La Direzione regionale del Lavoro autorizza, se sono soddisfatti tutti i requisiti, il trattamento di CIG in deroga ai lavoratori dell'elenco, dandone comunicazione all'Inps per l'erogazione del trattamento e al Dipartimento politiche del lavoro e della formazione per l'attivazione delle politiche attive.

Spetta all'Ente di formazione comunicare l'effettiva partecipazione del lavoratore al Dipartimento politiche del lavoro e della formazione. Se il lavoratore non partecipa o interrompe senza giustificato motivo la partecipazione, il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione ne dà notizia all'Inps ai fini della sospensione o della revoca del trattamento.

Mobilità in deroga

Termini e procedura: prima di inoltrare l'apposita domanda è necessario che venga espletato presso la Regione l'esame congiunto tra impresa e organizzazioni sindacali al fine della sottoscrizione del verbale di accordo con l'indicazione numerica dei lavoratori destinatari dei benefici.

L'impresa poi invia apposita istanza al Dipartimento politiche del lavoro e della formazione e

all'Ings con l'elenco dei lavoratori da collocare in mobilità.

Sp

6

Il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, se sussistono i presupporti, provvede ad inserire nelle liste di mobilità i lavoratori indicati dall'impresa e ne dà comunicazione all'Inps per l'erogazione del trattamento. I beneficiari del trattamento devono presentare all'Inps la richiesta di erogazione dell'indennità di mobilità.

Spetta invece all'Ente di formazione comunicare l'effettiva partecipazione del lavoratore al Dipartimento politiche del lavoro e della formazione. Se il lavoratore non partecipa o interrompe senza giustificato motivo ne dà notizia all'Inps ai fini della sospensione o della revoca del trattamento.

Requisiti

Il diritto a fruire degli ammortizzatori in deroga è riconosciuto purché il lavoratore dichiari l'immediata disponibilità al lavoro (D.I.D.) e a partecipare a percorsi di politica attiva di cui all'allegato 1).

Tutti i lavoratori e le lavoratrici interessati dagli interventi di Cassa Integrazione Guadagni e Mobilità in deroga dovranno sottoscrivere una dichiarazione di:

- adesione ad una offerta formativa o di riqualificazione (vincolante per tutti i lavoratori) o frequenza ad un corso nella misura minima dell'80% della durata complessiva (salvo casi di documentata forza maggiore);
- 2. accettazione di un'offerta di lavoro, inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20 % rispetto a quello di provenienza, collocata ad una distanza non superiore ai 50 Km rispetto al luogo di residenza del lavoratore, nell'ambito del territorio regionale;
- 3. accettazione di partecipazione ad un percorso di reinserimento o inserimento nel mercato del lavoro.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra comporta la decadenza dei trattamenti medesimi.

Tutto ciò premesso e considerato,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Nel caso di esuberi strutturali i lavoratori e le lavoratrici interessati saranno coinvolti in un programma di ricollocazione in linea con le azioni in merito già intraprese a livello regionale dal Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, in modo da configurare un intervento organico che coniughi politiche di sostegno al reddito e politiche attive del lavoro, inclusa la formazione, in coerenza con le linee di sviluppo territoriale.

A

E E

- 2. La Regione Autonoma Valle d'Aosta, d'intesa con le parti sociali, coordinerà l'offerta di politiche attive del lavoro collegata agli interventi sopradescritti con l'assistenza di Italia Lavoro, secondo modalità operative che tengano conto delle tendenze della domanda di lavoro e delle caratteristiche dell'offerta formativa rilevabili sul territorio di riferimento, e che siano modulate in base alle esigenze ed agli orientamenti di cui i destinatari sono portatori e/o espressi dai loro datori di lavoro, a seconda del tipo di intervento previsto, nell'ambito delle disposizioni contenute nell'accordo ministeriale sopraccitato.
- 3. La Regione Autonoma Valle d'Aosta e le Parti Sociali ritengono necessario che il Governo assicuri l'effettiva copertura di tali interventi in deroga qualora i fondi ad essi destinati si rivelassero insufficienti, come previsto nell'Accordo stipulato tra Governo, Regioni e Province Autonome stipulato il 12 febbraio 2009.
- 4. Ai fini del monitoraggio degli interventi il presente accordo quadro sarà sottoposto a verifica, di norma trimestrale, anche sull'utilizzo delle risorse tra le parti firmatarie.

Durata

Il presente accordo decorre dalla data di effettivo utilizzo dei fondi di cui al punto 1 dell'accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Autonoma Valle d'Aosta del 28 aprile 2009 e decade alla data del 31 dicembre 2010.

Lo stesso potrà essere prorogato previa intesa tra le parti firmatarie.

Il presente Accordo Quadro estende la sua validità nel caso in cui l'evoluzione della normativa provveda ad ampliare la casistica degli ammortizzatori in deroga.

the

First Wee

PW 8

6 MS

Il presente Accordo consta di 9 pagine. 14 LUG 2009 Letto, confermato e sottoscritto. Augusto ROLLANDIN Fabio FERRARESI Francesco AVENOSO Giuliano MOCHI SISMONDI Edda CROSA **Emilio CONTE Emilio CENGHIALTA** Ferruccio FOURNIER Cesare GRAPPEIN Marino VICENTINI Patrizia MARCIGAGLIA **Ennio MAISON** Rodolfo BUAT Claudio VIALE Riccardo MONZEGLIO Ramira BIZZOTTO Bruno DALLOU Tommaso AUCI

Procedura per l'attivazione delle Politiche attive del lavoro

Gli attori coinvolti

I Centri per l'impiego assicurano la presa in carico del lavoratore da un punto di vista lavorativo, mettono in atto le azioni di politica attiva riguardanti l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L'Agenzia del lavoro realizza gli interventi di politica attiva del lavoro riguardanti la formazione per disoccupati, superiore, permanente e continua tramite gli Enti di formazione, garantisce il sostegno e la formazione per l'avvio di impresa, assicura la presa in carico dei soggetti disabili e svantaggiati tramite il Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati e, tramite il Centro Orientamento, assicura la presa in carico dei lavoratori da un punto di vista orientativo e formativo e rimanda gli esiti relativi alla partecipazione al CPI di riferimento.

L'Inps assicura il versamento della quota del Fondo Sociale Europeo relativa al sussidio di CIG o di mobilità.

Presa in carico dei lavoratori da parte dei Centri per l'Impiego

Nel momento in cui il lavoratore ha rilasciato la D.I.D. e sottoscritto "l'accettazione di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello di provenienza, collocato ad una distanza non superiore a 50 Km" il C.P.I. ne monitora la situazione lavorativa e gli trasmette le offerte di lavoro provenienti dalle aziende.

Presa in carico dei lavoratori da parte del Centro Orientamento

Dopo aver sottoscritto presso il C.P.I. la dichiarazione "di adesione ad un'offerta formativa o di riqualificazione" o di "partecipazione ad un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro" il lavoratore sostiene uno o più colloqui con gli operatori del Centro Orientamento al fine di definire un progetto di sviluppo di competenze coerente con: le richieste del mercato del lavoro, i propri fabbisogni formativi, i propri obiettivi professionali e concorda la sua partecipazione alle iniziative di politica attiva del lavoro <u>immediatamente disponibili</u> e più dettagliatamente descritte ai successivi punti da 1 a 6. L'effettiva partecipazione alle attività formative sarà monitorata e segnalata al C.P.I. di riferimento.

Per favorire il riassorbimento dei lavoratori sospesi è attivabile un supporto all'impresa per l'analisi del fabbisogno ai fini dell'elaborazione di progetti specifici di riqualificazione e/o specializzazione finanziabili anche attraverso le misure della formazione continua.

Ox

M

1. Percorso orientativo individualizzato

Percorso individualizzato integrabile con delle sessioni di gruppo per l'elaborazione del progetto formativo e professionale del lavoratore e per l'apprendimento delle tecniche di ricerca attiva del lavoro

2. Tirocini orientativi e formativi

Da realizzarsi in azienda della durata min. di 200 ore e max. di 960 ore, integrati con una formazione specifica di 60 ore medie finalizzati a favorire l'orientamento, lo sviluppo di competenze professionali e il reinserimento nel mondo del lavoro. E' il Centro Orientamento che invia il lavoratore all'Ente di formazione con l'indicazione degli ambiti di tirocinio più funzionali al suo progetto professionale.

3. Percorsi formativi di gruppo e individualizzati

Si tratta di moduli formativi della durata di 40 ore anche capitalizzabili tra loro rivolti a gruppi (min. 5 max. 15 partecipanti) o individualizzati (piccoli gruppi di 3 o 4 partecipanti). E' il Centro Orientamento che invia i gruppi lavoratori all'Ente di formazione con l'indicazione degli ambiti formativi funzionali al loro progetto professionale.

Il catalogo dell'attuale offerta formativa di seguito riportato, che prevede per i lavoratori interessati l'immediato inserimento nei percorsi formativi sottoelencati, è stato messo a punto sulla base delle indicazioni di aziende ed associazioni di categoria, può essere comunque ampliato ed integrato in tempi brevi al verificarsi di nuove esigenze formative:

Front office;

Receptionist;

Segretario/a di studio medico;

Italiano per stranieri;

Promozione e vendita di beni e di servizi;

Piccole manutenzioni: (40 ore meccanica+40 ore elettrica con prerequisiti);

Pizzaiolo;

Panettiere;

Pasticciere;

Autocad oppure altro programma informatico specialistico con eventuali prerequisiti;

CAS

Trattamento documento contabili con requisiti specifici di diploma (ragioneria o tecnico della gestione aziendale) oppure con esperienza;

Elementi di saldatura Base e specifica;

Assistente alla poltrona;

Addetto/a alle pulizie;

Percorso di orientamento di gruppo.

- 4. Corsi di formazione attivi nel periodo di riferimento in risposta agli Inviti FSE (cfr il Catalogo dell'offerta formativa).
- 5. Consulenza e formazione per l'avvio e lo sviluppo d'impresa.

Per i lavoratori che intendono risolvere attraverso l'autoimpiego la loro situazione occupazionale è disponibile il Punto Impresa, servizio informativo e di consulenza fornito dalla Direzione Agenzia Regionale del Lavoro a supporto della creazione e sviluppo delle attività imprenditoriali sul territorio regionale.

I servizi del Punto Impresa:

- > Informazione sulla normativa regionale e nazionale a favore della creazione di impresa.
- ➤ Colloqui orientativi finalizzati alla valutazione della fattibilità di massima dell'idea imprenditoriale.
- > Formazione di gruppo ed individualizzata finalizzata alla redazione del progetto d'impresa.
- Contributi a fondo perso per l'avvio dell'attività in caso di valutazione positiva del progetto d'impresa.

6. Formazione continua

L'offerta già esistente è riconfermata nei dispositivi dei bandi aperti, sia per la formazione aziendale sia per la partecipazione a iniziative a catalogo. Inoltre sarà attivata, a richiesta, la possibilità di usufruire dell'assistenza tecnica finalizzata all'analisi dei fabbisogni professionali e formativi e alla stesura di piani formativi aziendali orientati alla riqualificazione del personale.

3